Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 35 dell'11 febbraio 1939-XVII

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 20 posti di grado 10° di 1ª categoria (ingegneri specializzati).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, n. 1809;

Visti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1936, n. 2109; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179 e 17 novembre 1938, n. 1728; 17 novembre 1938-XVII, n. 1841;

Visto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE è bandito un concorso per esami a 20 posti del grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati — ruolo *B* di 1ª categoria — dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato I, tabella I, al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841), di cui due riservati al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'amministrazione poste e telegrafi.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Però, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o siano stati Legionari fiumani, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. o per la causa fascista; e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle fòrze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Infine i limiti massimi sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo o di impiegato ausiliario a contratto a termine dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo in servizio alla data del presente decreto che al 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno 2 anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso, debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o in chimica, o di laurea equipollente ad una delle medesime.

Per i provenienti dal cessato Impero austro-ungarico sono ammessi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole di quell'ex regime.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I, e corredata da tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato numero I, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste e ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti art. 6 e 7.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altri ministeri.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli impiegati ausiliari dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono, nel suddetto termine perentorio di 60 giorni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per la terza prova scritta la Commissione di cui all'art. 8, detterà tre temi; uno per la materia dell'elettrotecnica, il secondo per quella delle costruzioni il terzo per chimica-fisica ed elettrochimica. Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nelle materie da lui non scelte nella 3ª prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che agli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I., ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-18 ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore, se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, e, in mancanza di essi, agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni.

I posti del concorso, eventualmente non conferiti agli impiegati ausiliari, saranno assegnati ai concorrenti estranei.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, ridotto a L. 771,87 a norma di legge.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 400, aumentato a L. 410,57 a norma di legge.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 10.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati Allievi Ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria del ruolo *B* degli ingegneri specializzati), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indenizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Benni

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal Segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella seguente lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la Causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del tribunale o dal Pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

c) diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria o in fisica o in chimica o di quella equipollente ad una delle medesime.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal Procuratore del Re;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal competente comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4 è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa;

l) dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

m) dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati a contratto a termine dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla

quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 4 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando.

Visto, *Il Ministro*: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1. *Matematica*:

a) Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o di più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche - Massimi e minimi - Applicazioni alle curve ed alle superfici.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale - Regole di integrazione - Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti - Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane - Integrali multipli: aree e volumi - Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili - Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori - Prodotto di un vettore per numero reale - Coordinate dei vettori - Prodotto interno e prodotto vettoriale - Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria - Derivate dei vettori - Gradiente - Rotazione - Divergenze.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. *Fisica - Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili - Radiotecnica.*

a) *Fisica.*

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens; riflessione - Caratteri distintivi dei suoni - Composizione dei suoni. Legge di Fourier - Interferenza e battimenti - Risonanza acustica - Scala musicale - Voce ed udito - Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante - Riflessione e rifrazione della luce - Spettroscopia - Assorbimento della energia raggiante - Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce - Fotometria - Elettricità e magnetismo: azioni elettriche - Capacità elettrica; condensatori - Azioni magnetiche - Corrente elettrica - Fenomeni elettrolitici e teoria della pila. - Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica - Induzione elettromagnetica - Potenziale elettrodinamico - Coefficienti di induzione - Unità di misura - Circuiti a corrente alternata - Elettroni - Campo newtoniano; funzione potenziale - Flusso uscente da una superficie chiusa - Divergenza - Teorema di Stockes - Equazioni di Poisson e Laplace.

b) *Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili.*

Equazione di Maxwell - Propagazione per onde piane - Teorema di Pointing - Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza induttanza e capacità in serie, nei casi di f.e.m. costante e di f.e.m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime - Impedenza - Risonanza - Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti - Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle - Linea uniforme di lunghezza infinita - Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente - Impedenza delle linee - Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza - Linee artificiali - Circuiti telefonici aerei e in cavo - Attenuazione e distorsione - Induzione mutua fra circuiti - Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini - Valvole termoionìche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici - Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) *Radiotecnica.*

Costanti dei circuiti - Resistenza in alta frequenza - Effetto della pelle - Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza - Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher - Teoria del dipolo hertziano - Fenomeni di propagazione - Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi - Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche - Misure di frequenza - Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime Aerei direttivi - Sistemi a fascio - Moltiplicazione della frequenza Amplificazione della potenza - Radiogoniometria.

3. 1° *tema - Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori - Trasformatori - Motori a corrente alternata - Illuminazione elettrica - Trasporti di energia - Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche - Misure di correnti, di voltaggi e di potenze - Misure di piccole, medie e grandi resistenze - Misure di capacità e di induttanza - Cenno sulla teoria degli errori - Prove di collaudo del macchinario elettrico.

2° *tema - Costruzioni.*

a) Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. - Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro - Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

b) Materiali da costruzione: Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami - Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato: Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate - Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici - Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici e di case di abitazioni civili.

3° *tema - Chimica.*

a) *Chimica, Fisica.*

Principi di termodinamica - processi riversibili e processi inversibili - Entropia - Formula di Clayperon - Principio di Le Chatelier.

Stato gassoso - Teoria cinetica dei gas - Equazione di Van der Vaals - Gas e molecole monoatomiche.

Stato liquido - Tensione superficiale - Tensione di vapore dei liquidi - Fenomeni critici relativi alla liquefazione dei gas - Evaporazione ed ebollizione - Soprariscaldamento dei liquidi - Vapori soprasaturi.

Stato solido - Stato cristallizzato - Fusione - Variazione del punto di fusione con la pressione - Tensione di vapore dei solidi - Modificazioni cristalline polimorfe - Stati metastabili (soprafusione).

Pressione osmotica; leggi e formule relative - Misura diretta e indiretta della pressione osmotica e determinazione dei pesi molecolari.

Cristalloidi e colloidi - Soluzioni - Curve di solubilità - Pseudosoluzione e loro proprietà.

Relazioni chimiche - Velocità di reazione - Reazioni totali e reazioni limitate - Catalisi - Equilibri chimici in sistemi fluidi, diluidi, omogenei e a temperatura costante - Legge delle masse - Equazione d'equilibrio.

Termochimica - Reazioni esotermiche e endotermiche - Legge di Hess - Reazioni brusche e reazioni esplosive - Onda esplosiva - Misure termochimiche - Misure dell'affinità chimica - Legge di Nernst e sue applicazioni.

Equilibri eterogenei - Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili - Leghe metalliche - Miscugli eutettici - Regola delle fasi per sistemi da una e quattro fasi.

b) *Elettrochimica.*

Relazione fra energia chimica ed energia elettrica - Regola di Thomson - Elementi inversibili - Formula di Helmholtz - Unità elettromagnetiche - Leggi dell'elettrolisi - Teoria della dissociazione elettrolitica - Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.

Velocità e mobilità degli ioni - Legge dell'indipendente mobilità degli ioni - La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti - Dissociazione elettrolitica dell'acqua - Calcolo del pH - Solventi diversi dall'acqua - Diffusione degli elettroliti.

Equilibri elettrolitici omogeni - Legge della diluizione - Costanti di dissociazione - Acidi e basi forti e deboli - Idrolisi e sua determinazione in base alla conducibilità - Teoria degli indicatori.

f.e.m. di polarizzazione - Calore secondario dei voltametri - Affinità e forza elettromotrice - Calcolo della f.e.m. della pila a gas.

Teoria osmotica della pila - Differenza di potenziale fra due soluzioni - Formule di Nernst e di Plank - Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione del suo sale - Pile al solfato di rame.

Decomposizione elettrolitica - Polarizzazione anodica e catodica - Tensione di decomposizione - Calore di ionizzazione - Reazioni secondarie agli elettrodi.

Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri - Perossidazioni anodiche - Riduzioni catodiche - Accumulatori elettrici.

Analisi elettrolitiche - Raffinazione del rame - Processi elettrolitici per casi speciali, come produzione di ossidi di piombo, di biacche, di permanganato potassico, ecc.

Galvanostegia e galvanoplastica - elettrosiderurgia - elettrometallurgia dell'alluminio.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le predette materie di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quelle non prescelte nella terza prova scritta:

4. *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia - Bilancio dello Stato - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato - Organi contabili e di controllo - Centrali e territoriali - Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione dello Stato - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti.

Visto, *il Ministro*: BENNI.

Concorso a 50 posti di grado 11° di 1ª categoria (personale direttivo postale telegrafico)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 2 dicembre 1935, n. 2111;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, n. 1809; e 19 dicembre 1936, n. 2252;

Visti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179 e 17 novembre 1938, n. 1728; 17 novembre 1938-XVII n. 1841;

Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE è bandito:

a) un concorso per esami a 26 posti del grado iniziale 11° del ruolo A di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato 1, tabella n. 1, al R. decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1841);

I predetti 26 posti sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

b) un concorso a 24 posti riservato esclusivamente al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione P.T., compreso quello femminile, ed ai ricevitori della Amministrazione stessa, rispettivamente con sei ed otto anni di effettivo servizio, calcolando per il personale di 2ª categoria quello fuori ruolo.

Di detti posti, 10 sono riservati ai candidati provvisti di laurea come alla precedente lettera *a*), 14 sono riservati ai candidati provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Per l'ammissione a tutti i predetti concorsi sono validi altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato impero austroungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli rispettivamente indicati nel presente articolo.

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o siano stati legionari fiumani, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni.

Il limite massimo suddetto è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. o per la causa fascista e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Inoltre i limiti massimi di età sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo in servizio alla data del presente decreto, che al 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Ammini-

strazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione 1ª, Sezione Iª — e corredata da tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato I, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 5 e 6.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono.

Gli impiegati di 2ª categoria aspiranti al concorso a 24 posti, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono e i ricevitori alla propria Direzione provinciale nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel suddetto termine di 60 giorni o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a inviare i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 4.

Le Direzioni provinciali e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito, per ciascuno dei concorrenti di seconda categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso, e per i dipendenti ricevitori il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e integrazioni.

Art. 6.

I posti dei concorsi di cui all'art. 1 saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che agli invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. ed ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, e, in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, ridotto a L. 771,87 a norma di legge.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio l'assegno mensile lordo è di L. 400, aumentato a L. 410,57 a norma di legge.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assuma servizio in prova entro il termine fissato sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 9.

I volontari che alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati Allievi ispettori ed assimilati (grado 11°) di 1ª categoria del ruolo A con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Al personale di 2ª categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395,7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Benni.

Allegato N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere personalmente firmato dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la Causa Fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo;

b) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

d) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro, per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

e) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovrano comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o A.O.I. o della causa nazionale o coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dmostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal competente Comitoto provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4, è coniugato, e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

m) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *c*). Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio dovranno dichiararlo nella domanda, indicando in quale occasione fu rimesso.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), una attestazione di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando.

Visto: *Il Ministro*: BENNI

ALLEGATO n. 2

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. *Diritto amministrativo.* — Concetto e fonti del diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione - I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale governativa - Amministrazione locale autarchica - Enti autarchici corporativi - I Comuni - Le Provincie - Enti autarchici istituzionali - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

2. a) *Diritto civile.* — Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche o giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possono e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

b) *Codice di commercio.* — Libro I.

3. *Scienza delle finanze.* — Principi fondomentali della legislazione finanziaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette e indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie - Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico, conversione e estinzione.

MATERIE DI ESAME ORALE

Oltre le materie dell'esame scritto:

1. — Elementi di diritto penale.
2. — Geografia delle comunicazioni.
3. — Matematica, fisica e chimica.

Matematica:

a) *Algebra*: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazione di 1° grado a più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita.

b) *Geometria*: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

Fisica e chimica:

Fisica: Nozioni di meccanica: Moto uniforme e moto vario moto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici - Principi fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale - Organo vocale - Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energia elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Elettrolisi - Accumulatori - Campo magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo - Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola - Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

Chimica: Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumulatori.

4. *Diritto corporativo e sindacale.* — Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo - Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del Lavoro.

5. *Contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti, per le licitazioni, per gli appalti concorsi e per le trattative private - Stipulazione, approvazione, ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Direzione generale del Tesoro - Sezione di Tesoreria - Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziali.

Nozioni di statistica. — Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici - La rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; L'Istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici - La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Ceni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata - Statistica della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazioni che ne derivano.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

Il Ministro: BENNI

Concorso a 700 posti di impiegato ausiliario postale telegrafico a contratto

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 17 settembre 1931, n. 1345, 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito in legge il 9 gennaio 1936, n. 187;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visti i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 1° aprile 1935, n. 343; 7 dicembre 1936-XV n. 2109, 19 dicembre 1936, n. 2252, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, 17 novembre 1938, n. 1728, e 17 novembre 1938, n. 1841;

Ritenuto necessario assumere 700 impiegati ausiliari;

Visto il decreto del Duce 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del Duce, sono banditi:

1) Per ciascuna delle residenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti, collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

I posti disponibili — cumulativi per i concorsi *a*) e *b*) — in ciascuna residenza e la relativa sede di esami sono indicati nell'allegato 1.

Le donne sono ammesse soltanto al concorso di cui al n. 25-bis dell'allegato 1, concorso al quale non possono partecipare gli uomini.

2) Un concorso per esami a 350 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, agli impiegati avventizi, giornalieri, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, ed al personale delle ricevitorie, che abbia almeno due anni di effettivo servizio nelle ricevitorie stesse alla data del presente decreto, nonchè agli orfani ed ai figli del personale postelegrafonico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Un decimo di tali posti è conferito alle donne che possiedono i requisiti richiesti.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo suddetto è poi elevato a 39 anni;

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Per gli aspiranti al concorso a 350 posti di cui al n. 2 dell'art. 1, che siano avventizi, giornalieri, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, i limiti massimi di età sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa e di quello eventualmente prestato sotto le armi, ma si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei medesimi qualora alla data del 17 novembre 1938 si trovino in servizio nell'amministrazione da almeno un anno.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo in servizio alla data del presente decreto che al 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato i quali si trovino in servizio da almeno un anno alla data del 17 novembre 1938.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui ai numeri 1 *b*) e 2 del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato. Sono ammessi i titoli di studio equi-

pollenti, conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico.

Le aspiranti al concorso n. 25-*bis* per posti di stenodattilografa nella sede di Roma devono essere fornite oltrechè del titolo di studio di cui sopra, anche di diploma o certificato di dattilografia e di stenografia in uno dei sistemi Cima, Meschini, Gabelsberger-Noë.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio 2°, Divisione I, Sezione 1ª, deve essere redatta su carta bollata da L. 6 e consegnata o spedita, come appresso è indicato, alla competente Direzione Provinciale P. T.

I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 3 del presente bando e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri. I concorrenti però possono produrre prima della prova orale o di quella pratica i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza o di precedenza agli effetti dei seguenti articoli 6 e 8.

Nella domanda, *gli aspiranti ai concorsi di cui al n.* 1 *dell'art.* 1, dovranno precisare a quale dei concorsi intendano di partecipare, indicando il numero d'ordine del concorso e la relativa residenza, secondo l'elencazione di cui all'allegato 1; impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto, elencare tutti i documenti che presentano, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio ed il recapito.

E' consentito di prendere parte ai concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate, nell'allegato 1, contro ad una stessa sede di esami, ed in questa soltanto il candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.

E' quindi vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi; delle domande eventualmente presentate dal candidato per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto.

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo, occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 6 quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante ritiene concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

Le domande dovranno essere consegnate o spedite, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla Direzione Provinciale delle poste e dei telegrafi che è indicata nell'allegato 1, come sede di esami per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.

Entro detto termine di 60 giorni, *gli aspiranti al concorso a* 350 *posti di cui al numero* 2 *dell'art.* 1 dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione Provinciale delle Poste o dell'Ufficio principale p. t. più prossimo, una sola domanda documentata di ammissione al concorso. Tale domanda non deve fare riferimento ad alcuna residenza, riservandosi la Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori, già in servizio, nelle sedi da essi occupate; ovvero di assegnare ai medesimi ed ai vincitori provenienti dal personale delle ricevitorie od orfani o figli del personale postelegrafonico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

Gli uffici anzidetti inoltreranno la domanda alla propria Direzione Provinciale. Questa, qualora non sia sede di esami secondo l'allegato 2, trasmetterà la domanda alla Direzione Provinciale rispettivamente indicata nell'allegato stesso, come sede di esami.

Per gli aspiranti che prestino servizio presso il Ministero, i Servizi e gli Uffici trasmetteranno la domanda alla Direzione Provinciale di Roma.

I suddetti candidati al concorso a 350 posti, qualora aspirino invece a una o più sedi di quelle elencate in ciascun gruppo dell'allegato 1, dovranno prendere parte, anzichè al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, ai concorsi di cui al n. 1-*b*) dell'articolo stesso, subordinatamente però a tutte le condizioni stabilite per gli estranei anche dagli articoli precedenti compresa quella relativa all'età.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni alle destinazioni suddette o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, spedire la sola domanda o le domande di ammissione; però, dovranno inviare rispettivamente almeno 5 o 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti, altrimenti saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione Provinciale, sede di esami, la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi e degli eventuali accertamenti sanitari.

Art. 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi. Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità, o la fotografia di data recente, autenticata dal podestà o dal notaio, o il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame per i concorsi di cui ai nn. 1-*b*) e 2 dell'art. 1 consta di una prova scritta e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato n. 4, ad eccezione pel concorso 25-*bis* dell'elenco all'allegato 1, il quale consta di una prova scritta e di una prova pratica di stenografia e dattilografia secondo il programma di cui all'allegato n. 5.

Saranno ammessi rispettivamente alla prova orale o alla prova pratica i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 7 decimi nella prova scritta. La prova orale o la prova pratica non s'intende superata se non si ottiene la votazione di almeno sei decimi.

La competente Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 9, formerà, per ciascuna residenza indicata nell'allegato n. 1, una graduatoria per i concorrenti di cui

alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 1, e una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 1 dell'articolo stesso, che abbiano superato la prova orale o quella pratica, elencando i concorrenti secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami.

La seconda Commissione di cui all'art. 9 formerà una sola graduatoria di tutti i candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 che abbiano superato la prova orale, elencando i medesimi secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami.

A parità di merito in ciascuna delle predette graduatorie saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni ed integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti ex telefonici di cui alla lettera *a*) del n. 1 del precedente articolo 1 sono dispensati dall'esame di cui all'allegato n. 4. La Commissione di cui al seguente articolo 9 valuterà complessivamente la condotta e i precedenti di servizio di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi. Non possono essere riassunti in servizio ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per ciascuna residenza dell'allegato n. 1 la Commissione competente di cui all'art. 9 assegnerà i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1 ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici secondo l'ordine della loro speciale graduatoria disposta dal precedente art. 7, fermo restando che:

1° agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita, dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni e integrazioni;

2° agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari e, in mancanza di essi, agli orfani di guerra o della causa nazionale, e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni ed integrazioni;

3° un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto e che conseguano l'idoneità negli esami.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti di ciascun concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1° e 2° del presente articolo.

Dopo tali assegnazioni i concorsi indicati al n. 1 dell'articolo 1 si intendono esauriti.

L'Amministrazione ha però facoltà di conferire agli idonei in soprannumero i posti numericamente non coperti, in qualsiasi residenza del Regno. Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione da parte dell'idoneo, della residenza che gli sarà assegnata.

I 350 posti del concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 saranno assegnati direttamente dall'Amministrazione, secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'art. 6 e con l'osservanza delle precedenze stabilite dai numeri 1°, 2° e 3° del presente articolo, nel modo che segue:

315 posti ai vincitori uomini;
35 posti ai vincitori donne.

Art. 9.

Due distinte Commissioni esaminatrici, una per i concorsi di cui al n. 1 e l'altra per il concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente bando, saranno nominate con decreto Ministeriale, composte ciascuna di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8° di prima categoria, membri, e di un funzionario di grado non inferiore al 9° con le funzioni di segretario, tutti appartenenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Per la prova pratica di stenografia sarà aggregato alla Commissione dei concorsi di cui al n. 1 un insegnante della materia.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati dimissionari, senza obbligo di diffida.

I posti che non risultassero coperti per mancata assunzione in servizio o firma del contratto, potranno essere conferiti dall'Amministrazione agli idonei che seguono in graduatoria i vincitori.

I vincitori del concorso e gli idonei in soprannumero eventualmente assunti in servizio, hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori o che fu loro assegnata: ma la Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 11.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 19,65, quando prestino servizio in un ufficio di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, di L. 16,55, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risiede nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti, negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo, ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli impiegati ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 350 posti riservati agli estranei nelle 34 residenze per le quali sono banditi i concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1 e relative sedi di esame.

Numero d'ordine	RESIDENZA per la quale è bandito il concorso per estranei (1)	Numero dei posti di ciascun concorso di cui nelle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'articolo 1	Direzione provinciale delle poste sede di esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande (3)
1	Cuneo	4	Torino
2	Novara	5	
3	Vercelli	6	
4	Varese	4	Milano
5	Bergamo	5	
6	Como	8	
7	Pavia	8	
8	Milano	90	
9	Vicenza	4	Venezia
10	Udine	5	
11	Belluno	5	
12	Bolzano	4	
13	Gorizia	4	
14	Pola	6	
15	Rovigo	5	
16	Piacenza	6	Bologna
17	Mantova	4	
18	Ferrara	4	
19	Modena	4	
20	Parma	8	
21	Ravenna	4	
22	Littoria	4	Roma
23	Rieti	5	
24	Terni	5	
25	Roma	90	
25-bis	Roma	10 (2)	
26	Teramo	6	
27	Brindisi	4	Napoli
28	Catanzaro	4	
29	Cosenze	5	
30	Matera	4	
31	Potenza	5	
32	Cagliari	5	Cagliari
33	Nuoro	5	
34	Sassari	5	
	TOTALE	350	

(1) A norma del presente bando il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese nello stesso gruppo, e deve quindi sostenere la prova scritta soltanto presso la Direzione provinciale delle poste, sede di esami, stabilita di contro al gruppo stesso.

(2) Il concorso è riservato alle donne concorrenti col programma di cui l'alleg. n. 5, per la sede di Roma.

(3) La prova orale per i candidati di tutte le sedi sarà tenuta a Roma.

Visto, *Il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 2.

Concorso a 350 posti riservati al personale di cui al n. 2 dell'art. 1.

RESIDENZA	Direzione provinciale delle poste sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande
Alessandria	Torino
Aosta	
Cuneo	
Novara	
Torino	
Vercelli	
Genova	
Imperia	
Savona	
La Spezia	
Asti	
Bergamo	Milano
Brescia	
Como	
Cremona	
Milano	
Pavia	
Sondrio	
Varese	
Belluno	Venezia
Padova	
Treviso	
Udine	
Venezia	
Verona	
Vicenza	
Rovigo	
Fiume	
Gorizia	
Pola	
Trieste	
Zara	
Bolzano	
Trento	
Bologna	Bologna
Mantova	
Modena	
Parma	
Reggio Emilia	
Piacenza	
Ancona	
Ascoli Piceno	
Macerata	
Pesaro	
Ferrara	
Forlì	
Ravenna	
Arezzo	Roma
Firenze	
Grosseto	
Livorno	
Lucca	
Apuania	
Pisa	
Pistoia	
Siena	
Perugia	
Aquila	
Chieti	
Pescara	
Teramo	
Frosinone	
Rieti	
Roma	
Viterbo	
Littoria	
Terni	

RESIDENZA	Direzione provinciale, delle poste sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande
Matera	Napoli
Potenza	Napoli
Catanzaro	Napoli
Cosenza	Napoli
Avellino	Napoli
Benevento	Napoli
Campobasso	Napoli
Napoli	Napoli
Salerno	Napoli
Bari	Napoli
Brindisi	Napoli
Foggia	Napoli
Lecce	Napoli
Taranto	Napoli
Reggio Calabria	Palermo
Agrigento	Palermo
Caltanissetta	Palermo
Catania	Palermo
Enna	Palermo
Messina	Palermo
Palermo	Palermo
Ragusa	Palermo
Siracusa	Palermo
Trapani	Palermo
Cagliari	Cagliari
Nuoro	Cagliari
Sassari	Cagliari

Visto, *il Ministro:* BENNI

ALLEGATO N. 3.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli Italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa Fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario Federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale l'atto proviene.

c) Diploma originale o copia autentica, di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

Le concorrenti ai posti di stenodattilografa dovranno inoltre produrre i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficio sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alle concessioni della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o della causa nazionale, e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I concorrenti celibi o vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti

che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Per ciascuno dei candidati al concorso per 350 posti di cui al n. 2 dell'art. 1 la Direzione provinciale, o il Servizio del Ministero, da cui dipende, compilerà una dichiarazione da allegare alla documentazione della domanda, da cui risulti la data di assunzione in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, ovvero la durata del servizio effettivo nelle ricevitorie.

I concorrenti, orfani o figli del personale postelegrafonico, debbono presentare lo stato di famiglia e una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, attestante che hanno frequentato i convitti permanenti dell'Istituto stesso.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato per le operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 partecipando a relative operazioni militari, corredati dalla prescritta dichiarazione integrativa e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che siano avventizi, giornalieri, cottimisti, o supplenti in missione, dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), e *h*) purchè risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato di nascita o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere *c*) e *h*). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *b*), *c*) e *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono; dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del presente bando.

Visto, *Il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATO AUSILIARIO

PROVA SCRITTA.

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la cultura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

PROVA ORALE.

a) *Aritmetica*:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composta. Interesse e sconto semplici.

b) *Geografia*:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.

Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

c) *Nozioni di elettricità e magnetismo*:

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici. Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

Visto, *Il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 5.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATA AUSILIARIA DI CUI AL CONCORSO 25-bis DELL'ALLEGATO N. 1

PROVA SCRITTA.

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la cultura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

PROVA PRATICA.

a) Prova pratica sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberger-Noë, a scelta della candidata; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo che sarà anche stabilito dalla Commissione stessa.

b) Prova pratica di copiatura con la macchina da scrivere Olivetti, nel tempo stabilito dalla Commissione, di un brano stampato o dattilografato.

Visto, *il Ministro*: BENNI

Concorso a 630 posti di agente subalterno postale telegrafico a contratto

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 18 ottobre 1927, n. 2023; 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809; 17 settembre 1931, n. 1345;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visti i Regi decreti 5 luglio 1934, n. 1176; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 17 novembre 1938, n. 1728;

Ritenuto necessario assumere 630 agenti subalterni ausiliari nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;

Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le Poste ed i Telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, sono indetti i seguenti concorsi per le provincie dell'Italia Settentrionale, Centrale e della Sardegna:

A) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

B) un concorso per titoli a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, al quale possono concorrere:

1° gli agenti subalterni avventizi, diurnisti o giornalieri in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, esclusi quelli applicati alla sorveglianza dei tronchi ed ai lavori delle linee telegrafiche;

2° i portalettere rurali effettivi, già nominati con decreto Ministeriale;

3° i fattorini che, alla data del presente decreto, si trovino in servizio alla dipendenza di uffici principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi od anche in ricevitorie principali p. t. gestite da impiegati di ruolo, addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

4° i fattorini che, alla data del presente decreto, sono in servizio presso ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

5° i supplenti delle ricevitorie P. T. in servizio alla data del presente decreto;

6° i procaccia postali con obbligazione personale, che, alla data del presente decreto, siano applicati ai servizi di scambisti nelle stazioni di scorta pieghi sui treni.

I concorrenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 dovranno avere, alla data del presente decreto, almeno un anno di servizio presso l'Amministrazione e quelli dei numeri 4 e 5 almeno due anni di servizio alla data stessa, rispettivamente presso le ditte suddette o nelle ricevitorie. Il servizio militare per obblighi di leva non è computato.

Art. 2.

I posti disponibili sono 630 e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8 al personale ex telefonico previsto dall'art. 1-*A*).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti ai vincitori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 1-*B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prender parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1° per mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. o per la causa fascista e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1-*A*).

I limiti massimi di età nei riguardi degli avventizi, diurnisti, giornalieri e dei fattorini in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa, e di quello prestato sotto le armi.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti in servizio alla data del presente decreto che al 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne, ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 4.

Par partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1-*B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 1 al presente bando e non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare tutti i documenti che presenta, apporre la propria firma specificando oltre il cognome il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito, e impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto.

Nella domanda stessa il concorrente potrà, a solo titolo indicativo, far note le residenze dell'Italia Settentrionale, Centrale e della Sardegna da lui preferite, riservandosi la Amministrazione di assegnare ai vincitori le sedi in relazione ai bisogni dei servizi.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti ai concorsi suddetti dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale delle poste o all'Ufficio principale p.t. più prossimo, la domanda documentata indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II - Divisione I - Sezione II.

Tuttavia agli aspiranti residenti all'estero od in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli uffici faranno subito proseguire le domande alla Direzione provinciale da cui dipendono.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine suddetto alle competenti Direzioni provinciali od agli uffici autorizzati o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti in conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari e completamente documentate le domande di partecipazione al concorso, le dovranno man mano che pervengono trasmettere subito, insieme col rapporto, di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II - Divisione I - Sezione II).

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del precedente art. 1, lettera *B*) le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sulla capacità, condotta, e rendimento, e sull'anzianità di servizio.

Per gli altri concorrenti di cui ai numeri 4 e 5 il rapporto dovrà essere compilato dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi con la scorta di analoghe informazioni da richiedere rispettivamente alle ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali, e ai ricevitori.

Art. 8.

Una Commissione di nomina Ministeriale, formerà:

1° una graduatoria degli ex telefonici di cui all'art. 1, lettera *A*) che riterrà meritevoli, valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° una graduatoria di merito per i concorrenti di cui all'art. 1, lettera *B*) valutando complessivamente per ciascun concorrente la capacità, la condotta, il rendimento e l'anzianità di servizio in base al rapporto di cui all'art. 7, nonchè gli altri titoli prodotti eventualmente dal concorrente stesso. Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato dal candidato nella sede ove è applicato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni ed integrazioni.

L'Amministrazione assegnerà i 630 posti messi a concorso anzitutto al personale ex telefonico compreso nella graduatoria di cui al n. 1 del presente articolo e i posti rimanenti al personale compreso nella graduatoria di cui al n. 2 del presente articolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando:

1° che agli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. ed ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

2° che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari in A.O.I. oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari; e in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni;

3° che un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente decreto.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 otto-

bre 1927, n. 2023, saranno dichiarati dimissionari senza obbligo di diffida.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16,55 quando prestino servizio in uffici di città, con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e di L. 13,60 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette, comprensive dell'aumento di cui al R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli agenti ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Benni

Allegato n. 1

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CONCORRENTE DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od alla Gioventù Italiana del Littorio per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Titolo di studio originale o copia autentica.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

e) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi i certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita di controllo gli aspiranti, per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato con le Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede Centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato al nome del padre del concorrente.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

Per avvalersi dei benefici, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, il concorrente deve produrre uno stato di famiglia da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 5, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Altri titoli che il concorrente intenda di presentare.

m) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*), del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 o in quella in Africa Orientale Italiana, o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, partecipando a relative operazioni militari, e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *B*) dell'articolo 1, sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *b*), *c*) e *h*) del presente allegato 1, semprechè risulti che abbiano già a suo tempo esibito per la ammissione in servizio il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *c*), e i documenti militari e delle eventuali benemerenze di guerra e fasciste.

Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *b*), *c*) e *h*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'articolo 5, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 del presente bando.

Visto, *il Ministro*: BENNI

Concorso a 70 posti di agente subalterno a contratto con mansioni di guardafili

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809; 18 ottobre 1927, n. 2023; 17 settembre 1931, n. 1345;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176; 1° aprile 1935, n. 343; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936-XIV, numero 1172;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179 e 17 novembre 1938, n. 1728;

Ritenuto necessario assumere 70 agenti subalterni a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con mansioni di guardafili;

Visto il decreto del DUCE dell'8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE, sono indetti:

A) Un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine con mansioni di guardafili, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali abbiano disimpegnato durante il servizio di ruolo mansioni di guardafili;

B) Un concorso per titoli a posti di agente subalterno a contratto a termine con mansioni di guardafili, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

A questo concorso possono partecipare gli operai guardafili che, alla data del presente decreto, e da almeno due anni, siano a disposizione dei Circoli delle costruzioni telegrafiche dell'Amministrazione P. e T. per i lavori di linea.

Art. 2.

I posti disponibili sono 70, e debbono essere conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1.

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, con le norme del citato art. 8, ai vincitori del concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1.

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di anni 5:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare, non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I limiti massimi di età nei riguardi degli operai guardafili sono aumentati del periodo di servizio prestato sotto le armi e di quello prestato alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, calcolando un anno di servizio per ogni 250 giornate di lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli operai guardafili che alla data del 4 febbraio 1937-XV contavano già complessivamente non meno di 500 giornate di effettivo lavoro alla dipendenza dei Circoli delle costruzioni telegrafiche. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1-*A*).

Art. 4.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 lettera *B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 1 al presente bando; non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare tutti i documenti che presenta ed apporvi la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

La domanda non dovrà fare riferimento ad alcuna residenza, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori nelle sedi ove essi prestano servizio, ovvero di assegnare ai medesimi altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

La domanda documentata dovrà essere indirizzata al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi - Servizio II - Divisione I - Sezione II; però il concorrente dovrà consegnare o spedire la domanda stessa non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche da cui dipende.

Tuttavia agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nei termini di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine suddetto ai competenti Circoli delle Costruzioni Telegrafiche ovvero che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

I Circoli inoltreranno le domande alle Direzioni provinciali, corredandole delle notizie di cui al seguente art. 7.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati, invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti in conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari e completamente documentate le domande, le trasmetteranno subito di volta in volta, insieme col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II - Divisione I - Sezione II).

Le Direzioni invieranno poi:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui al precedente art. 1, lettera *B*), le Direzioni provinciali, con la scorta delle notizie fornite dai Circoli delle costruzioni, compileranno un breve rapporto sulla capacità, condotta e rendimento, precisando da quanto tempo sia a disposizione dei Circoli stessi e il numero delle giornate lavorative prestate.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina Ministeriale, formerà:

1° una graduatoria speciale degli ex telefonici che riterrà meritevoli, valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° una graduatoria di merito per i concorrenti operai guardafili, valutando complessivamente, per ciascun concorrente, la capacità, la condotta, il rendimento, ed il numero delle giornate lavorative prestate, in base al rapporto di cui all'art. 7, nonchè i titoli eventualmente prodotti dal concorrente stesso.

Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato in qualità di agente giornaliero alla sorveglianza di un tronco di linea.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

L'Amministrazione assegnerà i 70 posti messi a concorso anzitutto al personale ex telefonico, compreso nella speciale graduatoria, di cui al n. 1° del presente articolo, e i posti rimanenti al personale compreso nella graduatoria di cui al n. 2 del presente articolo, secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando:

1° che agli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana ed ai minorati della causa nazionale, o a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione, stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

2° che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni

militari e in mancanza di essi agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive estensioni e integrazioni;

3° che un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 del presente decreto.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di 5 anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla data stabilita o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati dimissionari senza obbligo di diffida.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove, in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16,55 quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di L. 13,60 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette, comprensive dell'aumento di cui al R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli agenti ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CONCORRENTE DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio per l'anno XVII, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la Causa Fascista che vi risultino ininterrottamente iscritti dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Titolo di studio originale o copia autentica.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore del mandamento, oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

e) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, o da medico condotto dovrà essere vistato dal Podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato con le Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla Sede Centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione

indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del concorrente.

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare questo certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 5, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Altri titoli che il concorrente intenda presentare.

m) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o di quella in Africa Orientale Italiana, o in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, partecipando a relative operazioni militari, e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I guardafili avventizi con sorveglianza di tronco sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *b*) *c*), ed *h*) del presente allegato, semprechè risulti che abbiano già, a suo tempo, esibito per l'ammissione in servizio, il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *c*), e i documenti militari o delle benemerenze di guerra o fasciste. Se detti documenti non furono a suo tempo presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *b*), *c*) ed *h*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando.

Visto, *Il Ministro*: BENNI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2103979) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.